



Enti del terzo settore: gli ultimi chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Nota informativa n. 57 del 7/12/2021

Il Ministero del Lavoro, con la [nota 18244 del 30/11/2021](#), interviene per offrire diversi chiarimenti in materia di disciplina degli enti del terzo settore. Ci soffermiamo qui, rinviando per una disanima completa alla lettura del provvedimento ministeriale, sui seguenti aspetti:

- 1) *come calcolare i volontari coinvolti?*
- 2) *quante persone posso retribuire in una associazione di promozione sociale?*
- 3) *posso retribuire i soci di una organizzazione di volontariato?*
- 4) *la rete associativa può già supportarmi se intendo iscrivermi nel registro unico nazionale del terzo settore?*
- 5) *posso garantire solo ad alcuni soci l'elettorato passivo?*

Per quanto concerne il primo aspetto, si ricorda che la presenza dei volontari è potenziale nella generalità degli enti del terzo settore, ma è obbligatorio quando si riveste la qualifica di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato dove l'attività deve essere svolta prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci/volontari. Il Ministero chiarisce che al fine di verificare la sussistenza del numero minimo dei volontari, anche in rapporto alle risorse umane retribuite impiegate, il calcolo deve essere fatto "per testa", a prescindere dalla intensità dell'impegno di volontariato.

Fondamentale è poi il chiarimento rispetto al **numero massimo di lavoratori che le APS e le ODV possono avere**: bisogna computare solo i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi con tutela INAIL. Il Ministero arriva a questa conclusione *"tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l'inclusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l'equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità"*. Tale conclusione perviene da una lettura combinata del Codice del terzo settore e del [D.M. n. 106 del 15.9.2020](#).

Appare invece controversa la sostanziale **negazione della possibilità nelle organizzazioni di volontariato di retribuire i propri soci**, una scelta in continuità con la precedente disciplina delle organizzazioni di volontariato che non trova però una espressa previsione in tal senso all'interno del Codice del terzo settore. Sarebbe proprio la circostanza che tale facoltà è espressamente contemplata nel codice del terzo settore con riferimento alle associazioni di promozione sociale a rendere problematica la sua previsione per le ODV in assenza di una disposizione che lo renda possibile.

Per quanto concerne infine l'assistenza che le **reti associative** potrebbe garantire agli affiliati, il Ministero chiarisce che nelle more dell'iscrizione delle organizzazioni

nazionali nella sezione rete associativa, è possibile assolvere le funzioni di rete associativa esclusivamente se l'ente è riconducibile alle seguenti categorie:

1) APS nazionale iscritta alla data del 22/11/2021 e non avente procedimenti di cancellazione in essere, che alla medesima data risultava associare, sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio statale del RUNTS (per ora non è possibile accedere ai dati degli Uffici regionali) almeno 100 APS iscritte al Registro nazionale ai sensi dell'art. 5 del d. m. 471/2001 in qualità di articolazioni territoriali o circoli ad esse affiliati;

2) ODV di cui all'articolo 31 comma 12 del d. m. 106/2020 individuate a cura della divisione III della Direzione Generale del Ministero del Lavoro.

L'elenco di tali enti temporaneamente qualificabili quali reti associative sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale del Ministero al fine di consentire agli Uffici del RUNTS di esaminare le richieste di iscrizione da essi presentate.

La pratica poi potrà essere gestita anche dall'articolazione territoriale della rete associativa a condizione che:

- 1) alle articolazioni territoriali sia statutariamente affidato il ruolo di rappresentanza sul territorio;
- 2) il legale rappresentante dell'ente interessato all'assistenza dia mandato alla rete: nel conferimento del mandato non è necessario menzionare specificamente l'ente che in concreto costituisce l'articolazione della rete incaricata, al livello territoriale individuato nell'attestazione, di svolgerne le funzioni;
- 3) il mandato sia esercitato dal rappresentante legale dell'ente intermedio, che allo stesso modo potrà assolvere agli adempimenti derivanti in capo all'ente di base dall'iscrizione nel RUNTS (comunicazioni, depositi documentali ecc.);
- 4) al RUNTS sia presentata l'attestazione di adesione dell'ente rappresentato alla rete associativa, rilasciata dal rappresentante legale dell'ente qualificato come rete e contenente l'individuazione, per tipologia (es. comitato provinciale, comitato regionale ecc.) dell'ente intermedio al quale secondo gli assetti statuari della rete sono attribuite le funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del Codice nei confronti degli enti di base aventi la sede legale sul territorio di propria competenza.

Per concludere il Ministero ricorda la necessità in tutti gli enti del terzo settore costituiti in forma associativa di garantire la **democraticità**. Ciò significa che a tutti i soci deve essere riconosciuto anche l'elettorato passivo, essendo possibile prevedere limitazioni esclusivamente per la minore età del socio, per chi risulti in situazioni ostative previste dall'art. 2382 cc (art. 26, comma 2 CTS) o nei casi in cui lo statuto subordini l'assunzione della carica alla sussistenza di "specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza", eventualmente mutuati da "codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore". Tra questi il Ministero annovera eventuali previsioni di inconfiribilità/incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi di natura politica, amministrativa, sindacale; l'incompatibilità con incarichi associativi presso enti diversi o diversi livelli organizzativi del medesimo ente; la necessità di requisiti di professionalità (*"anche sotto forma di pregressa conoscenza dell'associazione, di precedente effettiva partecipazione alle attività dell'ente o di maturazione di precedenti esperienze in livelli organizzativi"*)



subordinati o in altre associazioni”), l'assenza di condanne per reati diversi da quelli previsti dall'art. 2382 del c.c. ecc.

Tali previsioni, finalizzate al miglior assolvimento dei compiti e delle funzioni connesse all'incarico, non violerebbero l'uguaglianza e le pari opportunità tra i soci purché assistite dai canoni della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'adeguatezza e tali da non riservare di fatto l'accesso alle cariche solo a una ridotta “rosa” di soggetti preindividuati o individuabili così da consentire loro il controllo e la gestione esclusiva dell'ente prevenendo ogni possibilità di ricambio interno.

Del pari il Ministero del Lavoro evidenzia che le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto per cui sono vietate limitazioni statutarie al numero dei soci o alla numerosità di una categoria di soci rispetto alle altre così come previsioni che subordinano l'ammissione alla presentazione da parte di uno o più soci.